

# Vademecum per il delegato sindacale

Leggi  
che regolano  
il mondo del lavoro

**Volume n. 4**

Leggi 80/98 e 387/98 Conciliazione e arbitrato  
Osservazioni e pareri dei giuristi Cgil-Cisl-Uil

Legge	Pagina
<b>Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80</b> "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"	3
<b>Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387</b> "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."	45
Giurisdizione ordinaria e circuiti conciliativi e arbitrari per la soluzione delle controversie di lavoro privato e pubblico. Osservazioni e proposte del gruppo di giuristi Cgil-Cisl-Uil	55
I tentativo obbligatorio di conciliazione e l'arbitrato nel d.lgs. n. 387/1998. Analisi e proposte di ulteriori interventi modificativi	73

parte di lavoratori e legali, confermando la naturale propensione al circuito di giustizia ordinaria.

Occorre ripristinare la primitiva versione, aggiungendo anche il caso di violazione di norme dei contratti collettivi, e comunque occorre inserire gli stessi principi nella formulazione degli accordi collettivi relativi a conciliazione e arbitrato.

Anche nell'ipotesi in cui non si con-

cordasse con la suddetta interpretazione "pessimistica", l'opportunità di una modifica della formulazione dell'art. 14 è dettata dalla necessità di evitare controversie nascenti dalla formulazione poco chiara dell'articolo medesimo.

Se si concorda sulle valutazioni sopra esposte, le stesse potranno essere formulate come emendamenti per un prossimo decreto correttivo.

Roma, 5 febbraio 1999

gatorio di conciliazione, perché le prime esperienze raccolte sul territorio indicano che solo il sindacato (e anche, va detto, le direzioni provinciali del lavoro) hanno preso sul serio il tentativo di conciliazione come strumento di soluzione delle controversie. Mentre le cose stanno diversamente da parte datoriale.

La ragione temiamo sia tanto semplice, quanto desolante. Consulenti e avvocati di parte datoriale esprimono il parere, scettico o cinico, per cui "a pagare e morire c'è sempre tempo", con la conseguenza che la parte datoriale o non si presenti affatto al tentativo di conciliazione, o si presenti per esprimere un laconico diniego alla conciliazione, dimostrando di considerare questa fase solo come un comodo preavviso, che le consente di preparare meglio la futura controversia giudiziale.

Alcuni correttivi si rendono necessari e il primo riguarda la mancata presentazione del datore di lavoro, che rende la previsione legislativa una sorta di beffa agli occhi dei lavoratori, i quali, poi, criticano il sindacato, che è stato favorevole all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione e che viene ora accusato di far perdere del tempo inutilmente.

Una prima misura sarebbe quella di prevedere legislativamente che nella successiva fase giudiziaria, non possano essere liquidate le spese legali in favore di datori di lavoro che non si siano presentati al tentativo obbligatorio di conciliazione, neanche in caso di loro vittoria giudiziaria.

Il discorso riguardante, invece, l'intervento solo formale dei datori di lavoro è ovviamente più complesso e delicato. In ogni caso è necessario prevedere che la parte datrice di lavoro debba presentarsi con un rappresentante legalmente autorizzato alla conciliazione, e non solo con un consulente o legale in missione, per così dire, esplorativa, a pena di equiparare a tale

ipotesi quella di mancata presentazione.

Quanto invece al merito della posizione assunta dalle parti, si potrebbe fissare il principio, certo impegnativo dal punto di vista procedurale, che nella fase giudiziaria successiva, non possano essere presentate difese che non siano state sommariamente anticipate nella fase di conciliazione. Ciò consentirebbe, in sede di conciliazione, di entrare nel vivo della controversia e quindi di sviluppare adeguatamente le probabilità di una soluzione positiva.

Va anche detto che una prospettiva così impegnativa chiama, per altro verso, il sindacato a un forte impegno sulla riorganizzazione e riqualificazione dei suoi servizi vertenziali, perché se con misure come quelle ora accennate, si riuscisse a evitare il boicottaggio datoriale dei tentativi di conciliazione, dall'altro poi bisognerebbe essere all'altezza del confronto al quale la parte datoriale giungerebbe ben agguerrita. Al problema di politica del diritto, si pone il problema non nuovo di autoriforma.

Per quanto riguarda l'arbitrato, il decreto correttivo in esame, nell'art. 14, introduce una modifica da valutare, secondo una possibile interpretazione pessimistica, negativamente.

Infatti, nel suddetto articolo, si attenuano i casi di impugnazione al lodo arbitrale, facendo un riferimento implicito all'art. 829 c.p.c. che fa riferimento a motivi sostanzialmente formali o al concetto di equità. Mentre la versione originaria del decreto consentiva l'impugnazione in tutti i casi di violazione di disposizioni inderogabili di legge e di difetto di motivazione. Si è pensato, probabilmente di implementare l'istituto dell'arbitrato, rendendo meno garantista il procedimento arbitrale. Ma così facendo, lungi dal favorire il ricorso al circuito alternativo, non si è fatto altro che implementare dubbi e sospetti, da

### Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80

#### "NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA, EMANATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"

##### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato."

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".

##### Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e

i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previ-

ste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva."

2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: o "a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono soppresse le parole: o "i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .

### **Art. 3.**

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di governo esercitano

## **I tentativo obbligatorio di conciliazione e l'arbitrato nel d.lgs. n. 387-/1998. Analisi e proposte di ulteriori interventi modificativi**

di P. Alleva, G. Naccari

Le previsioni dell'art. 19, comma 4 e 9, del d.lgs. 29/10/98 n. 387, costituiscono un rafforzamento o un miglioramento della fase conciliativa obbligatoria (extragiudiziale) delle controversie di lavoro pubbliche e private, nel senso che postulano che il tentativo sia stato effettivamente esperito, ovvero che sia inutilmente trascorso il termine massimo per il suo esperimento (90 giorni per il lavoro pubblico, 60 per quello privato) prima che si possa depositare il ricorso giudiziario.

Non basta più dunque che sia stato espletato il tentativo o sia trascorso il termine prima che venga celebrata la prima udienza del giudizio: in altri termini non è più possibile guadagnare tempo, presentando insieme la richiesta di conciliazione da una parte e il ricorso giudiziario dall'altra, nella ragionevole aspettativa che l'udienza sia fissata comunque dopo 60 gg.

Da un punto di vista generale, con l'innovazione del decreto è stata rafforzata, come si è detto, la fase conciliativa; del che può darsi una duplice lettura: che si tratti di una ingiusta pastoi discriminatoriamente imposta alla realizzazione dei diritti dei lavoratori, o, al contrario, che si tratti di una manifestazione di un forte impegno del legislatore per una rapida soluzione delle controversie di lavoro in sede conciliativa, da prendere finalmente sul serio.

L'atteggiamento politico da assumere nei confronti delle novità contenute nel d.lgs. oscilla tra questi due estremi e, a parer nostro, non vi è dubbio che bisogna abbracciare la seconda alternativa e esprimere un giudizio positivo, ma ad alcune condizioni.

Proprio perché infatti la fase conciliativa è divenuta una moratoria non aggirabile rispetto ai ricorsi giurisdizionali, occorre aumentare i casi di eccezione, nei quali la moratoria stessa ha poco senso perché ha poco senso il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il caso più eclatante, e già segnalato, è quello dei procedimenti ingiuntivi, nei quali il diritto del lavoratore, essendo assistito da prova scritta, può essere realizzato in tempi molto brevi e nei quali per lo più la mancata realizzazione dipende da insolvenza del datore di lavoro. Proprio per questo, allora, il tentativo di conciliazione oltre che inutile, è davvero dannoso, perché impedisce al lavoratore di accedere rapidamente, come potrebbe fare ricorrendo subito al decreto ingiuntivo, alla successiva fase esecutiva (pignoramento, ecc.), prima che il datore di lavoro faccia eventualmente sparire i beni su cui il lavoratore può soddisfare le proprie ragioni. È fin troppo chiaro che tutto è nato da una svista del legislatore, il quale invece di eccettuare dall'obbligo di preventivo tentativo di conciliazione, sia i procedimenti cautelari (ricorsi d'urgenza ex art. 700, sequestri ecc.), sia i provvedimenti sommari quali sono i procedimenti ingiuntivi, ha parlato, da un lato, dei procedimenti cautelari, e dall'altro, di uno soltanto dei procedimenti sommari, e cioè del procedimento di repressione del comportamento antisindacale ex art. 28 legge 300/70.

In ogni caso, anche questa ultima previsione dimostra che non vi era una preclusione contro i procedimenti sommari, talché proprio nulla si oppone al perfezionamento del quadro legislativo.

Il problema più importante posto dalla modifica è, francamente, quello dell'utilità concreta del tentativo obbli-

come modificato dall'art. 36 dlgs 80/98 sempre che quest'ultimo non sia già stato esperito in precedenza.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la richiesta dell'arbitrato deve contenere, a pena di improcedibilità, anche quella di effettuazione del tentativo di conciliazione.

#### **Art. 16 (Spese di giudizio)**

Allo scopo di incentivare il ricorso ai giudizi avanti alla camera arbitrale, si conviene che le spese di difesa saranno compensate tra le parti. Gli esperti, ricompresi negli elenchi delle singole camere arbitrali, saranno compensati, da ogni componente del collegio, con l'importo onnicomprensivo di L. 20.000.000 per ogni controversia conciliata e di L. 1.000.000 per ogni controversia definita con emissione di lodo arbitrale.

Alla riscossione dei suddetti compensi si farà fronte con la costituzione di appositi fondi contrattuali.

#### **V. Disegno di legge governativo per il supporto della soluzione arbitrale delle controversie di lavoro**

Si ritiene opportuno, dal momento

che occorre mettere al servizio di privati risorse pubbliche, che sia previsto, in un provvedimento legislativo, un articolo unico circa l'utilizzo delle strutture e risorse umane delle direzioni provinciali del lavoro.

#### **Articolo Unico**

Le direzioni provinciali del lavoro, onde rendere possibile l'attuazione di accordi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e aventi ad oggetto la costituzione di camere arbitrali stabili per la soluzione di controversie di lavoro pubblico e privato, sono tenute a mettere a disposizione delle camere stesse le necessarie attrezzature e risorse, anche umane, necessarie per il loro funzionamento, in particolare per quanto attiene alla predisposizione dell'ufficio di segreteria, a cui viene preposto un funzionario delegato dalla direzione provinciale.

All'attuazione della presente normativa, si provvederà con separato decreto ministeriale, contestuale all'emanazione della presente legge.

Roma, novembre 1998

le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal

presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro."

#### **Art. 4.**

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico inte-

resse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione .".

#### **Art. 5.**

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni

pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonchè ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre

non potranno essere validamente nominati in ulteriori procedure arbitrali per tutta la durata del contratto collettivo.

#### **Art. 11 (Spese)**

Le spese del giudizio arbitrale sono poste a carico delle parti, secondo il principio della soccombenza. Resta salva la possibilità, per gli arbitri, di richiedere un congruo anticipo.

#### **Capo III Camere arbitrali**

#### **Art. 12 (Giudizio avanti alle camere arbitrali)**

Ferma l'applicabilità degli artt. 5,6,7,8 e 9 che precedono, relativi allo svolgimento del giudizio arbitrale, quest'ultimo può essere espletato, invece che di fronte ad un collegio arbitrale costituito con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 di fronte alle camere arbitrali stabili costituite in conformità dei seguenti criteri e discipline.

#### **Art. 13 (Costituzione e competenza delle camere arbitrali)**

Si concorda la costituzione di camere arbitrali stabili in ogni capoluogo di provincia con competenze per la soluzione di tutte le controversie di lavoro, comprese quelle disciplinari, salva la possibilità, nei contratti collettivi nazionali di limitare la competenza delle camere arbitrali a specifiche materie, oppure di istituire camere arbitrali stabili a livello subprovinciali.

Le parti stipulanti si impegnano a richiedere alle competenti autorità di favorire la sistemazione logistica delle suddette camere arbitrali stabili presso le Direzioni provinciali del lavoro e di valersi delle attrezzature e risorse, anche umane, di queste ultime per il loro funzionamento.

#### **Art. 14 (Costituzione del collegio presso le camere arbitrali)**

Per ogni Camera arbitrale provinciale viene preventivamente stabilito, d'intesa tra le parti stipulanti il presente

accordo, un elenco di esperti, comprendente non meno di dieci nominativi, tra i quali verrà sorteggiato il Presidente dei collegi arbitrali investiti delle singole controversie.

L'elenco di esperti viene rinnovato ad ogni rinnovo contrattuale ed è formato mediante presentazione, da ognuna delle parti stipulanti all'altra, di una rosa di candidati pari al numero degli esperti da nominare.

Ognuna delle parti elimina, dalla rosa presentatagli dall'altra la metà dei nominativi, così da formare l'elenco con i nominativi residui delle due rose.

Ogni Camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria, incaricato di ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, di effettuare il sorteggio dei Presidenti alla presenza degli arbitri di parte, di assicurare la ricezione e la comunicazione degli atti e del lodo.

La richiesta di compromesso in arbitri della controversia, contenente la nomina del proprio arbitro, verrà comunicata dalla parte interessata alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata o notificata tramite ufficiale giudiziario e una copia della richiesta verrà depositata presso la segreteria della Commissione arbitrale.

L'adesione alla suddetta richiesta viene parimenti comunicata e depositata nei 20 giorni successivi.

All'atto della ricezione dell'adesione, il responsabile della segreteria della Camera arbitrale convoca gli arbitri nominati dalle parti, per procedere all'estrazione del nominativo del Presidente e fissare la data della prima riunione del collegio arbitrale.

#### **Art. 15 (Tentativo di conciliazione avanti la camera arbitrale)**

Di fronte al Collegio costituito presso la Camera arbitrale sarà altresì espletato un tentativo di conciliazione da intendersi ad ogni effetto come sostitutivo di quello previsto dall'art.410 cpc

Il lavoratore deve sempre sottoscrivere personalmente la richiesta ovvero l'adesione all'arbitrato, e le relative manifestazioni di volontà non possono costituire oggetto di intese preliminari individuali o collettive vincolanti per il lavoratore.

Ove l'altra parte aderisca alla richiesta di costituzione di collegio arbitrale e nomini il suo arbitro, la nomina del terzo arbitro e presidente del collegio avviene nei 20 giorni successivi per accordo tra i primi arbitri, o in mancanza, per nomina da parte del presidente del tribunale nella cui circoscrizione il lavoratore ha la sua sede di lavoro.

#### **Art. 5 (Sostituzione degli arbitri)**

Quando per qualsiasi causa venga meno uno degli arbitri, esso deve essere sostituito entro 20 giorni dalla parte che lo ha nominato. In mancanza, la sostituzione di tale arbitro ovvero del terzo arbitro, Presidente del Collegio, sarà parimenti richiesta dalla parte più diligente al Presidente del tribunale.

In ogni caso l'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri deve risultare per iscritto.

#### **Art. 6 (Prima riunione del collegio arbitrale)**

Il collegio arbitrale deve riunirsi entro 20 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente, che convoca il Collegio formulando le sue proposte per il successivo svolgimento del giudizio.

Dovrà in ogni caso essere previsto l'interrogatorio libero delle parti interessate. Esaurito l'interrogatorio, devono comunque essere assegnati alla parti che lo richiedono i termini per la presentazione di documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

#### **Art. 7 (Atti istruttori)**

Ove la parte richieda l'esibizione di un documento che asserisca e possa dimostrare essere in possesso dell'altra

parte, descrivendone il contenuto e quest'ultima si rifiuti o ometta di esibirlo nel termine prefissato, il documento è considerato esistente, con il contenuto indicato, ai fini del giudizio.

Gli arbitri possono ascoltare i testimoni presso di sé, ovvero, ove essi vi consentano, nell'abitazione o ufficio dei testimoni stessi e possono, ove necessario, accedere sul luogo di lavoro.

#### **Art. 8 (Rinvio)**

Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le previsioni di cui al Libro IV del titolo VIII Capo III c.p.c.

#### **Art. 9 (Emissione e comunicazione del lodo)**

Il collegio arbitrale pronunzia il lodo entro 20 giorni dall'ultimo atto difensivo posto in essere dalle parti, con possibilità, occorrendo, di depositare la motivazione, anche nel termine ulteriore di 10 giorni.

Il lodo e la relativa motivazione sono redatti in tanti originali quanti sono le parti e comunicati a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione di un plico raccomandato, entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte degli arbitri.

#### **Art. 10 (Durata della procedura e responsabilità degli arbitri)**

Fermo il rispetto dei termini previsti per singoli atti o adempimenti, l'intera procedura arbitrale deve concludersi entro 120 giorni dalla prima riunione del collegio.

In caso di ritardo non giustificato, le parti possono richiedere il risarcimento del danno loro derivato o derivante dal ritardo.

Nel caso che il ritardo si prolunghi per un periodo superiore ad ulteriori 120 giorni, l'intera procedura si considera decaduta e le parti, ferma la possibilità di chiedere agli arbitri il risarcimento dei danni, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Gli arbitri

1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza.

Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."

#### **Art. 6.**

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro." .

#### **Art. 7.**

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte

le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune."

#### **Art. 8.**

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Amministrazioni destinate). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo."

#### **Art. 9.**

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'asse-

gnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pub-

estesa anche al datore di lavoro.

L'ambito di applicabilità delle procedure riguarda non solo i datori di lavoro iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, ma anche quelli che applichino i contratti collettivi nazionali di categoria. È però, opportuno che questi ultimi, allo scopo di vincolare effettivamente i datori, che solo di fatto applicano lo stesso contratto collettivo, recepiscano espressamente l'accordo interconfederale

#### **Capo I norme generali**

##### **Art.1 (Tentativo di conciliazione in sede sindacale)**

In alternativa al ricorso alla Commissione cui all'art. 410 cpc come modificato dall'art. 36 del d.lgs. 80/98, potrà essere esperito un tentativo di conciliazione in sede sindacale su richiesta inoltrata dal lavoratore e dall'associazione sindacale cui egli conferisca mandato al datore di lavoro, con invito a presentarsi per l'esperimento del tentativo in luogo e data determinati. Il luogo coinciderà, normalmente, con una sede sindacale e la data dovrà prevedere un termine dilatorio non inferiore a 7 giorni.

Il datore di lavoro, ove aderisca all'invito può farsi assistere dalla associazione sindacale datoriale cui aderisca o conferisca mandato. Analogo procedimento sarà seguito, ove la controversia sia iniziata dal datore di lavoro.

All'esito del tentativo, viene formato, dai rappresentanti sindacali che hanno preso parte al trattamento di conciliazione, verbale di accordo, oppure di mancata presentazione o mancato accordo, con l'indicazione in tal caso delle ragioni del permanente dissenso.

##### **Art. 2 (Istanze arbitrali)**

Le controversie insorte tra i datori di lavoro associati alle organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo o che comunque applichino i contratti collettivi di categoria stipulati dalle associazioni

di settore ad esse aderenti e i lavoratori loro dipendenti possono essere deferite per la loro soluzione, ad arbitri con le seguenti modalità:

a) attraverso la costituzione, volta per volta, di collegi arbitrali secondo le regole e le procedure di cui al successivo art. 3;

b) attraverso la devoluzione a Camere arbitrali stabili, competenti anche solo per specifiche tipologie di controversie, costituite con le modalità, procedure ed effetti di cui ai successivi artt. 12 - 16.

Nell'ipotesi di costituzione di camere arbitrali stabili, esse esperiscono anche il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 36 d.lgs.80/98.

##### **Art. 3 (Revocabilità del consenso all'arbitrato)**

Il lavoratore conserva il diritto di rivolgersi alla magistratura ordinaria, pur dopo aver richiesto la devoluzione della controversia ad arbitri, fino alla prima riunione del collegio arbitrale.

#### **Capo II Costituzione e funzionamento del collegio arbitrale**

##### **Art. 4 (Costituzione del collegio arbitrale)**

Quando sia fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti – datore di lavoro o lavoratore – può rendere nota all'altra, mediante lettera raccomandata o atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, la sua volontà di compromettere in arbitri la controversia, con contestuale nomina del proprio arbitro e invito all'altra parte di designare il suo.

Ove l'altra parte, nel termine di 20 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'invito di cui sopra, non nomini il proprio arbitro, si intende che abbia rifiutato il deferimento sulla controversia ad arbitri, con conseguente possibilità per ambedue le parti di rivolgersi alla magistratura ordinaria.

re la nomina sia del Presidente, sia dell'arbitro dell'amministrazione, con estrazione di entrambi dall'elenco degli esperti.

Dell'avvenuta individuazione dei membri componenti il Collegio e della data fissata per la loro prima riunione viene inviato immediato avviso all'amministrazione interessata, con facoltà di quest'ultima, nei cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione, di procedere alla sostituzione dell'arbitro di parte nominato con le modalità di cui al comma precedente, tramite comunicazione inviata alla segreteria della Camera arbitrale e al lavoratore. Tale sostituzione non può comportare rinvii della data della prima riunione del collegio.

#### **Art. 15 (Tentativo di conciliazione avanti la camera arbitrale)**

Di fronte al Collegio costituito presso la Camera arbitrale sarà altresì esperito un tentativo di conciliazione da intendersi ad ogni effetto come sostitutivo di quello previsto dall'art. 69 del d. lgs. n. 29/1993.

#### **Art. 16 (Spese di giudizio)**

Nei giudizi davanti la Camera arbitrale non si darà luogo alla condanna al pagamento delle spese nei confronti dei lavoratori eventualmente soccombenti.

Gli esperti, ricompresi negli elenchi delle singole camere arbitrali, nonché gli arbitri nominati dalle parti saranno compensati con l'importo onnicomprensivo, per ogni componente del collegio, di L. 200.000 per ogni controversia conciliata e di L. 1.000.000 per ogni controversia definita con emissione di lodo arbitrale.

Alla riscossione dei suddetti compensi si farà fronte con un fondo istituito dal contratto collettivo, alimentato da un contributo annuo delle amministrazioni pari a £. ....per ogni dipendente e al quale i lavoratori possono partecipare con un contributo volontario annuo dello stesso ammontare. L'adesione

volontaria del lavoratore ha la durata della vigenza del contratto collettivo nazionale della categoria, e potrà essere rinnovata al termine di ogni scadenza contrattuale. Il lavoratore che non abbia volontariamente aderito al fondo potrà ugualmente adire alla camera arbitrale, sostenendo la metà della spesa per il compenso dovuto agli arbitri

#### **IV. Accordo interconfederale in tema di procedure di conciliazione e di arbitrato, in applicazione dell'art. 412 ter cpc come riformulato dall'art. 39 d.lgs. 80/98**

Per il settore privato vale, in linea generale, la stessa regolamentazione prevista per le controversie dei dipendenti pubblici, con alcune necessarie diversificazioni.

Innanzitutto, poiché la legge ammette che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito in sede sindacale, è prevista anche questa ipotesi, in alternativa a quella da esperire presso la direzione provinciale del lavoro. La conciliazione in sede sindacale - caratterizzata dall'elemento di dualità - non è stata ipotizzata, invece, per le controversie di lavoro pubblico, considerato l'elemento di terzietà che caratterizza la conciliazione obbligatoria prevista dalla legge per il settore pubblico.

Altra diversificazione è rappresentata dall'eliminazione della previsione del vincolo unilaterale ad accettare l'arbitrato da parte del datore di lavoro. Un vincolo del genere non può essere imposto, neanche contrattualmente, al datore di lavoro privato.

Altra differenza riguarda le spese legali nei giudizi avanti la stessa camera arbitrale. Nel caso delle controversie di lavoro pubblico si prevede, come incentivo all'utilizzo delle stesse camere arbitrali, la compensazione delle spese per i lavoratori; compensazione, che nel caso delle controversie di lavoro privato è

blici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostituito dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la di-

sciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità."

#### **Art. 10.**

1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del de-

creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23."

#### Art. 11.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture orga-

3 e 4 di fronte alle camere arbitrali stabili costituite in conformità dei seguenti criteri e discipline.

#### Art. 12 (Costituzione e competenza delle camere arbitrali)

Si concorda la costituzione di camere arbitrali stabili in ogni capoluogo di provincia con competenza per la soluzione di tutte le controversie di lavoro, comprese quelle disciplinari, ai sensi degli articoli 59 comma 7 e 59 bis del decreto legislativo 29/1993, salva la possibilità riservata alla contrattazione decentrata, di costituire anche a livello territoriale, collegi arbitrali stabili, con competenza specializzata per determinate materie anche presso singoli enti o amministrazioni.

Le parti stipulanti si impegnano a richiedere alle competenti autorità di favorire la sistemazione logistica delle suddette camere arbitrali stabili presso le Direzioni provinciali del lavoro e di valersi delle attrezzature e risorse, anche umane, di queste ultime per il loro funzionamento.

#### Art. 13 (Costituzione del collegio presso le camere arbitrali)

Per ogni Camera arbitrale provinciale viene preventivamente stabilito, d'intesa tra le parti stipulanti il presente accordo, un elenco di esperti, comprendente non meno di dieci nominativi, tra i quali verrà sorteggiato il Presidente dei collegi arbitrali investiti delle singole controversie.

L'elenco di esperti viene ricostituito ad ogni rinnovo contrattuale ed è formato mediante presentazione, da ognuna delle parti stipulanti all'altra, di una rosa di candidati pari al numero degli esperti da nominare.

Ognuna delle parti elimina, dalla rosa presentatagli dall'altra, la metà dei nominativi, così da formare l'elenco con i nominativi residui delle due rose.

Ogni Camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria, incaricato di riceve-

re le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, di effettuare il sorteggio dei Presidenti alla presenza degli arbitri di parte, di assicurare la ricezione e la comunicazione degli atti e del lodo.

La richiesta di compromesso in arbitri della controversia, contenente la nomina del proprio arbitro, verrà comunicata dalla parte interessata alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata o notificata tramite ufficiale giudiziario e una copia della richiesta verrà depositata presso la segreteria della Commissione arbitrale.

L'adesione alla suddetta richiesta viene parimenti comunicata e depositata nei 20 giorni successivi.

All'atto della ricezione dell'adesione, il responsabile della segreteria della Camere arbitrale convoca gli arbitri nominati dalle parti, per procedere all'estrazione del nominativo del Presidente e fissare la data della prima riunione del collegio arbitrale.

#### Art. 14 (Vincolo unilaterale delle amministrazioni alla accettazione dell'arbitrato)

Al fine di favorire le soluzioni arbitrali delle controversie e di ridurre il volume del contenzioso attraverso la loro incentivazione, le amministrazioni destinatarie del presente accordo assumono il vincolo di aderire sistematicamente alle richieste di arbitrato provenienti dai lavoratori, in quanto rivolte alle camere arbitrali stabili di cui al presente capo, fermo restando, invece, la libertà di questi ultimi di preferire il ricorso alla magistratura ordinaria. Ove l'amministrazione ometta di nominare il proprio arbitro, in violazione dell'impegno di cui al comma che precede, si farà luogo alla nomina dello stesso mediante estrazione a sorte dall'elenco di cui all'art. 13. Pertanto il responsabile della segreteria della Camera arbitrale procede alla convocazione dell'arbitro nominato dal lavoratore, onde effettua-

diligente al Presidente del tribunale.

In ogni caso l'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri deve risultare per iscritto.

#### **Art. 5 (Prima riunione del collegio arbitrale)**

Il collegio arbitrale deve riunirsi entro 20 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente, che convoca il Collegio formulando le sue proposte per il successivo svolgimento del giudizio.

Dovrà in ogni caso essere previsto l'interrogatorio libero delle parti interessate. Esaurito l'interrogatorio, devono comunque essere assegnati alla parti che lo richiedono i termini per la presentazione di documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

#### **Art. 6 (Atti istruttori)**

Ove la parte richieda l'esibizione di un documento che asserisca e possa dimostrare essere in possesso dell'altra parte, descrivendone il contenuto e quest'ultima si rifiuti o ometta di esibirlo nel termine prefissato, il documento è considerato esistente, con il contenuto indicato, ai fini del giudizio.

Gli arbitri possono ascoltare i testimoni presso di sé, ovvero, ove essi vi consentano, nell'abitazione o ufficio dei testimoni stessi e possono, ove necessario, accedere sul luogo di lavoro.

#### **Art. 7 (Rinvio)**

Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le previsioni di cui al Libro IV, del titolo VIII, capo III c.p.c.

#### **Art. 8 (Emissione e comunicazione del lodo)**

Il collegio arbitrale pronuncia il lodo entro 20 giorni dall'ultimo atto difensivo posto in essere dalle parti, con possibilità, occorrendo, di depositare la motivazione, anche nel termine ulteriore di 10 giorni.

Il lodo e la relativa motivazione sono redatti in tanti originali quanti sono le parti e comunicati a ciascuna parte me-

dante consegna di un originale, anche con spedizione di un plico raccomandato, entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte degli arbitri.

#### **Art. 9 (Durata della procedura e responsabilità degli arbitri)**

Fermo il rispetto dei termini previsti per singoli atti o adempimenti, l'intera procedura arbitrale deve concludersi entro 120 giorni dalla prima riunione del collegio.

In caso di ritardo non giustificato, le parti possono richiedere il risarcimento del danno loro derivato dal ritardo.

Nel caso che il ritardo si prolunghi per un periodo superiore ad ulteriori 120 giorni, l'intera procedura si considera decaduta e le parti, ferma la possibilità di chiedere agli arbitri il risarcimento dei danni, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Gli arbitri, di cui sia stata accertata la responsabilità per danni, non potranno, inoltre, essere validamente nominati in ulteriori procedure arbitrali per tutta la durata del contratto collettivo e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

Il giudizio arbitrale resta sospeso nei casi previsti dall'art. 68 bis del dlgs 29/93 per il tempo necessario alle procedure e agli adempimenti previsti nei commi 1 e 2 del suddetto articolo.

#### **Art. 10 (Spese)**

Le spese del giudizio arbitrale sono poste a carico delle parti, secondo il principio della soccombenza. Per gli arbitri, resta salva la possibilità di richiedere un congruo anticipo.

### **Capo III Camere arbitrali**

#### **Art. 11 (Giudizio avanti alle camere arbitrali)**

Ferma l'applicabilità degli artt. 5,6,7,8 e 9 che precedono, relativi allo svolgimento del giudizio arbitrale, quest'ultimo può essere espletato, invece che di fronte ad un collegio arbitrale costituito con le modalità di cui agli artt.

nizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".

#### **Art. 12.**

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.".

#### **Art. 13.**

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a

due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let-

tera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzia-

ria di soccombenza.

A nostro modo di vedere, alle spese generali di struttura bisognerebbe provvedere con fondi contrattuali, mentre i costi del singolo giudizio, corrispondenti a una tabella predeterminata, dovrebbero essere sopportate dalle parti soccombenti. D'altro canto tutte le giurisdizioni arbitrali prevedono una tariffa predeterminata per i compensi degli arbitri.

Sarebbe opportuno un intervento pubblico di finanziamento della fase di avvio.

Infine, occorrerà stabilire un regolamento minimo di procedura, secondo quanto già indicato dal d.lgs. 80/98, facendo tesoro della consolidata esperienza che esiste in tema di procedure arbitrali.

### **III. Accordo nazionale in tema di procedure di conciliazione e arbitrato, in applicazione dell'art. 69 d.lgs 29/93 e art. 414 cpc**

#### **Capo I Norme generali**

##### **Art. 1 (Istanze arbitrali)**

Le controversie insorte tra le amministrazioni e i lavoratori loro dipendenti possono essere deferite per la loro soluzione, ad arbitri con le seguenti modalità:

- attraverso la costituzione, volta per volta, di collegi arbitrali secondo le regole e le procedure di cui al successivo art. 3;
- attraverso la devoluzione a Camere arbitrali stabili, competenti anche solo per specifiche tipologie di controversie, costituite con le modalità, procedure ed effetti di cui ai successivi artt. 11-16.

Nell'ipotesi di costituzione di camere arbitrali stabili, esse possono esperire anche il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 69 d.lgs 29/93.

##### **Art. 2 (Revocabilità del consenso all'arbitrato)**

Il lavoratore conserva il diritto di rivolgersi alla magistratura ordinaria, pur

dopo aver richiesto la devoluzione della controversia ad arbitri, fino alla prima riunione del collegio arbitrale.

#### **Capo II Costituzione e funzionamento del collegio arbitrale**

##### **Art. 3 (Costituzione del collegio arbitrale)**

Quando sia fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti – amministrazione o lavoratore – può rendere nota all'altra, mediante lettera raccomandata o atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, la sua volontà di compromettere in arbitri la controversia, con contestuale nomina del proprio arbitro e invito all'altra parte a designare il suo.

Ove l'altra parte, nel termine di 20 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'invito di cui sopra, non nomini il proprio arbitro, si intende che abbia rifiutato il deferimento della controversia ad arbitri, con conseguente possibilità per ambedue le parti di rivolgersi alla magistratura ordinaria.

Il lavoratore deve sempre sottoscrivere personalmente la richiesta ovvero l'adesione all'arbitrato, e le relative manifestazioni di volontà non possono costituire oggetto di intese preliminari individuali o collettive vincolanti per il lavoratore.

Ove l'altra parte aderisca alla richiesta di costituzione di collegio arbitrale e nomini il suo arbitro, la nomina del terzo arbitro, e presidente del collegio, avviene nei 20 giorni successivi per accordo tra i primi arbitri, o in mancanza, per nomina da parte del presidente del tribunale nella cui circoscrizione il lavoratore ha la sua sede di lavoro.

##### **Art. 4 (Sostituzione degli arbitri)**

Quando per qualsiasi causa venga meno uno degli arbitri, esso deve essere sostituito entro 20 giorni dalla parte che lo ha nominato. In mancanza, la sostituzione di tale arbitro, ovvero del terzo arbitro, Presidente del Collegio, sarà parimenti richiesta dalla parte più

ordinario e non solo subordinamente al consenso della pubblica amministrazione.

La proposta, che certamente a prima vista può meravigliare, ma che a noi sembra di grande rilievo, è che le amministrazioni si autovincolino nei contratti collettivi ad accettare gli arbitrati che vengano richiesti dai lavoratori in alternativa al ricorso al giudice ordinario.

Invero, anche le amministrazioni potrebbero avere l'interesse ad autovincolarsi in questo modo per almeno due ragioni:

- per consentire davvero la deflazione del contenzioso avanti al giudice ordinario;
- per valorizzare quella possibilità di riportare le vertenze ad un utile dialogo, che, come sopra si è detto, è immanente al percorso "tentativo di conciliazione-arbitrato".

Tutto ciò s'intende sul presupposto di una scelta oculata degli arbitri, ovvero del Presidente del collegio arbitrale, che dia garanzia di terzietà ed adeguata cultura.

In conclusione ed in sintesi: è auspicabile che esistano e convivano tra loro, in un rapporto di concorrenza intuibilmente fecondo e vantaggioso per l'utenza, un circuito di giustizia ordinaria e un circuito di giustizia arbitrale, il quale deve essere, anzitutto, sicuramente accessibile, e, in secondo luogo, possibilmente vantaggioso perché specializzato e più vicino alla domanda di giustizia.

La questione principale è allora quella di stabilire le fonti di costituzione/regolazione delle camere arbitrali, e conseguentemente il loro ambito di competenza territoriale e per materia.

L'idea generale è che debbano esistere camere arbitrali compartimentali o intercompartimentali a livello regionale e infraregionale, e ciò per effetto di previsioni di accordi nazionali di comparto o anche intercompartimenti, ma con la controllata possibilità per la contrattazione decentrata di intervenire anche

essa a prevedere, se del caso, la costituzione di sedi arbitrali a livello territoriale minore o al livello di singolo ente.

Quelli che precedono sono i momenti fondamentali della problematica politico-giuridica riguardanti gli arbitrati. Una volta raggiunto l'accordo su di essi, si potrà passare alla regolamentazione di molti profili pratici di grande interesse e peso.

Tra i principali ricordiamo quello della composizione dei collegi arbitrali.

La formula preferibile sembra essere quella che prevede due arbitri nominati dalle parti e un Presidente estratto da una rosa o elenco preconcertato, e formato da personalità autorevoli provenienti ad es. dal mondo universitario.

Si possono immaginare sedi o camere arbitrali stabili per quello che attiene alla logistica, ai servizi di regolazione, ecc. come un elenco di potenziali Presidenti. Spetterà, poi, al lavoratore attivare la formazione del collegio.

In questo modo si riesce a coniugare stabilità e flessibilità, e a realizzare anche un coordinamento con le sedi di conciliazione, che potrebbero trovare una sistemazione logistica vicina alla camera arbitrale e valersi anche delle stesse risorse, nel senso che dall'elenco dei presidenti di collegi arbitrali, potrebbero essere estratti i presidenti delle commissioni di conciliazione, con il limite ovviamente che chi sia stato presidente delle camere di conciliazione su una determinata controversia non potrebbe essere presidente del collegio arbitrale che decide sulla stessa.

Un profilo sicuramente importante è quello economico e ci sembra che la formula più equilibrata è quella che ripartisce i costi tra i litiganti e l'intera categoria, nel senso che per pagare le spese generali e l'attività degli arbitri bisognerebbe, da un lato, creare un fondo contrattuale, e dall'altro, prevedere un certo contributo del lavoratore rimborsabile in caso di vittoria secondo le normali regole in mate-

rità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo

23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore."

#### Art. 14.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestio-

ne, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate."

#### Art. 15.

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un

ziaria ordinaria: occorre in effetti sottolineare che l'arbitrato non è soltanto un modo alternativo e parallelo di decidere una controversia rispetto alla procedura decisoria avanti all'a.g.o., ma può essere anche un modo di affrontare diversamente il problema dell'incontro dell'offerta e della domanda di giustizia; il modo più flessibile e più adeguato alle concrete caratteristiche della domanda di giustizia specifica, perché frutto in sostanza dell'autonomia delle parti, le quali possono decidere preventivamente esse stesse il livello e la qualità dell'intervento arbitrale.

Il giudice ordinario, detto in altre parole, ha un suo ambito di competenza territoriale che è fissato per legge, e, nella materia assegnatagli, (es. lavoro e previdenza) è di necessità "enciclopedico"; ma proprio per questo talvolta non sufficientemente preparato su argomenti di specifico rilievo tecnico o di maggiore delicatezza giuridica.

Un collegio arbitrale o una camera arbitrale permanente possono, invece, essere collocati dalle parti in qualsiasi livello o ambito e così potrebbero aversi, con riguardo al lavoro pubblico, collegi arbitrali nazionali o invece regionali o provinciali o locali, e ancora intercompartimentali o di comparto, o, al limite, costituiti presso un singolo ente per le controversie dei suoi dipendenti e magari non per tutte, ma per quelle che attengono alle mansioni, ai percorsi professionali, alle pari opportunità o altre materie di rilevante interesse, e, per converso, spesso, non bene dominate nei loro contenuti problematici dal giudice ordinario.

Con questa premessa si comprende perché la possibilità di costituire collegi arbitrali e anzi camere arbitrali permanenti (almeno come istituzione, salva la variabilità dei componenti), costituisca un'importante occasione per dare alla domanda di giustizia dei pubblici dipendenti non una risposta qualsiasi, ma

una risposta particolarmente idonea, qualificata e congrua, che idealmente dovrebbe altresì comportare l'individuazione e il superamento delle anomalie funzionali e gestionali che hanno fatto insorgere la controversia.

Se si considera, infatti, che le controversie del pubblico impiego sono normalmente generate non da irriducibili antagonismi economici e di potere sociale tra datori di lavoro e lavoratori, ma da deficit organizzativi, gestionali, normativi, suscettibili di essere superati con un aperto confronto fra le parti individuali e collettive, si comprende che la sequenza "tentativo di conciliazione-arbitrato" può essere nel settore del pubblico impiego, un importante canale di recupero di efficienza e di consenso, quando, appunto, la decisione arbitrale risulti per la sua vicinanza e congruenza alla materia vertenziale particolarmente credibile e autorevole.

Non vi è, beninteso, in tutto questo, nessuna concessione al paternalismo. La decisione arbitrale, se ad essa si deve arrivare, è una decisione a tutti gli effetti ben netta, nella quale una parte vince e l'altra perde, ma, si ripete, può essere una decisione particolarmente autorevole e convincente, e dunque utile per la parte soccombente, proprio in grazia della vicinanza della sede arbitrale all'ambiente e alle problematiche da cui la vertenza è insorta. Tutti sanno ad es. che la materia delle pari opportunità è una delle più delicate e sentite, ma anche quella che la magistratura ordinaria si è dimostrata non in grado di affrontare, proprio per la sua lontananza dalle problematiche organizzative e operative di quella certa realtà aziendale, che un collegio arbitrale potrebbe penetrare e conoscere molto meglio.

Va però aggiunto che queste importanti funzioni potrebbero essere assolte dall'istituto arbitrale, se su di esso i lavoratori potessero contare sicuramente in parallelo o in alternativa con il giudice

fessionale, per rettitudine personale, per speditezza nella decisione, appaiono alternativa preferibile, ancorché, sulla carta, il lodo arbitrale sia soggetto a minori possibilità di impugnazione.

10.3. Bisogna anzi porsi, particolarmente con riguardo all'impiego pubblico, il problema della costituzione di Commissioni arbitrali stabili ai vari livelli nazionali e locali, ma eventualmente anche di singolo ente, e con competenza non necessariamente generale, ma anche specializzata per singole materie (es. mansioni, procedimenti promotivi, mobilità interna, ecc.). Bisogna porsi altresì il problema di un impegno unilaterale assunto in contratto collettivo dagli enti, di non rifiutare la procedura arbitrale che sia loro richiesta.

Si tratta comunque di una prospettiva del tutto nuova, di cui la legge rinvia l'ulteriore elaborazione e la realizzazione alla contrattazione nazionale. Per conseguenza, l'organizzazione sindacale dovrà, con il concorso delle strutture locali e di loro collaboratori legali esterni, mettere a punto una adeguata piattaforma rivendicativa. (vedi le parti successive del presente documento)

11. La procedura di interpretazione autentica delle clausole dei contratti collettivi del pubblico impiego del cui significato si controverte in giudizio si configura nella versione definitiva del decreto, come un istituto che ha uno scopo condivisibile, ma che presenta alcuni aspetti discutibili.

11.1. Lo scopo di quest'istituto, come è noto, è quello di evitare il riprodursi all'infinito, con soggetti diversi, della stessa controversia, nascente in ipotesi da una contrastata interpretazione e valutazione di una clausola contrattuale. Si cerca di raggiungere lo scopo anticipando il più possibile l'intervento della Corte di cassazione e prevedendo prima di quest'ultimo, l'intervento delle stesse parti sindacali che hanno stipulato la clausola, le quali potrebbero concordemente

stabilire il significato autentico.

11.2. La soluzione prevista dall'art. 30 del d.lgs. 80/98 solo in parte è migliore di quella prima prospettata nello schema di decreto, che prevedeva in sostanza la sistematica avocazione della controversia da parte della Corte di cassazione.

La nuova formulazione riduce in termini accettabili l'intervento regolatore della Corte, e sembra offrire alle parti sociali la possibilità di tagliare alle radici controversie già insorte, stabilendo loro, quale sia il significato che fin dall'origine andrebbe riconosciuto alla clausola contrattuale contestata. Su questo punto occorre rilevare che in precedenza l'art. 53.2° comma del decreto 29/93 richiedeva per l'applicazione dell'interpretazione alla lite già insorta il consenso delle stesse parti litiganti. Senza di questo, si è in presenza di un atto dispositivo di diritti di singoli da parte di organizzazioni sindacali, che, secondo l'opinione dottrinale e giurisprudenziale consolidata, va al di là dei poteri costituzionalmente riconosciuti alle stesse.

Su questa specifica misura di contenimento del contenzioso di serie sarà necessario, pertanto, un approfondimento, o, piuttosto un ripensamento e una modifica.

## **II. Collegi arbitrali nelle controversie di lavoro pubblico**

Una delle maggiori novità introdotte dal d.lgs. 80/1998, con riguardo al regime del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, attiene alla possibilità di compromettere volontariamente in arbitri le controversie, che in virtù dello stesso d.lgs. possono essere altresì conosciute dal giudice ordinario.

Il rilievo pratico di questa grande novità teorica va ben al di là, a nostro avviso, della più importante funzione di deflazione del temuto accumulo di nuovo contenzioso avanti all'autorità giudi-

tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, nonché le modalità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea."

## **Art. 16.**

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del

personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi

1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma

2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile."

#### **Art. 17.**

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative pe-

modello delle commissioni previste per il settore pubblico.

9. Occorre comunque aggiungere che la legge non esclude, ma anzi conferma, che il tentativo (ora obbligatorio) di conciliazione venga esperito in sede sindacale, anziché presso la direzione provinciale del lavoro e vi è anzi la probabilità che, in caso di inefficienza, nelle situazioni locali dell'ufficio pubblico, questa diventi una alternativa non solo percorribile, ma anche appetibile. Si comprende, infatti, che la conciliazione in sede sindacale potrebbe essere articolata, come spesso è avvenuto fino ad ora, anche su base categoriale, il che in conclusione potrebbe snellire di molto l'espletamento delle incombenze.

Occorre, tuttavia, valutare attentamente anche i rischi, che potrebbero essere molto alti perché, probabilmente, pur con tutta la buona volontà degli operatori sindacali, si potrebbe determinare una situazione di inferiorità tecnico-culturale del singolo sindacalista di categoria che, dopo essersi fatto carico delle doglianze del lavoratore, esperisca lui stesso il tentativo di conciliazione presso l'associazione datoriale. Questa situazione di inferiorità si rifletterebbe negativamente nella motivazione del mancato accordo, che come è noto, assume rilevanza nella successiva sede giudiziaria.

In conclusione, da una parte, sembra opportuno privilegiare la sede pubblica che offre maggiori garanzie di equilibrio tra le parti e di una trattazione che dal lato sindacale passa normalmente attraverso le strutture orizzontali degli uffici vertenze; ma, occorre aggiungere, in ultima analisi, che si tratta pur sempre di un problema di autoriforma del sindacato, nel senso che se si attuasse una efficace riorganizzazione di tutto il contenzioso sulla base di uffici orizzontali, la conciliazione in sede sindacale potrebbe essere espletata da personale idoneo e tecnicamente pre-

parato in perfetta fungibilità con quello delle sedi pubbliche.

10. Quanto poi alla fase successiva all'eventuale mancata conciliazione, si pone ora in termini diversi rispetto al passato l'alternativa tra ricorso ad arbitrato e ricorso al giudice ordinario.

10.1. È nota la preferenza espressa dalle organizzazioni sindacali per il giudice ordinario e la diffidenza, invece, per forme arbitrali troppo spesso presentate dalla controparte datoriale come una sorta di giustizia sommaria o domestica, alla quale i sindacati non hanno voluto avvicinarsi.

Ma la questione e la polemica hanno sempre girato intorno ad un perno: se il lavoratore, iscritto al sindacato o che ad esso si affidi possa essere obbligato a ricorrere a arbitrato pur, non avendone l'effettiva volontà, una volta insorta la lite.

La posizione sindacale è stata correttamente quella di rifiutare una simile prospettiva, perché neanche il sindacato può disporre dei diritti del lavoratore, e il ricorso all'arbitrato invece che al giudice, è una forma di disposizione di diritto.

I contratti collettivi possono prevedere come svolgere arbitrati, ma non vincolare lavoratori, iscritti e non iscritti, a farvi ricorso, prima o dopo che la lite sia insorta. Per questo occorre un esplicito atto di volontà del lavoratore a lite insorta e dopo che il tentativo di conciliazione sia fallito.

10.2. Una volta fatto salvo senza compromessi questo fondamentale principio, che invero il d.lgs. 80/98 accoglie, non esistono ragioni vere per rifiutare la prospettiva arbitrale, che sarà allora una possibilità in più e non in meno data al lavoratore.

Fermo infatti il diritto di ricorrere sempre al giudice ordinario, non per questo bisogna mitizzarlo, così come non è razionale demonizzare la procedura arbitrale. A questa ultima si ricorrerà qualora gli arbitri, per capacità pro-

conciliazione, ancorché ciò mal si accordi con il meccanismo processuale con il quale il datore deve proporre la domanda riconvenzionale nella sua comparsa difensiva entro 10 giorni dall'udienza.

Nulla dice la legge anche nell'ipotesi in cui il datore non si presenti affatto al tentativo di conciliazione. Ma ci sembra in questo caso che il giudice debba trarre elementi di valutazione, visto che è rilevante anche l'atteggiamento di diniego immotivato alla conciliazione, certo meno drastico della mancata comparizione.

Sono tutti interventi di aggiustamento della nuova disciplina sollecitati da più parti, di cui le organizzazioni sindacali si devono fare interpreti presso il governo e il parlamento, con l'auspicio che non siano solo questi i problemi percepiti dagli operatori interni e dai collaboratori esterni, quali gli avvocati di fiducia convenzionati.

8.4. Il problema vero, si diceva, è quello di assumere la fase conciliativa non come adempimento burocratico, ma come momento integrante e possibilmente risolutivo del contenzioso. Il che comporta una riqualificazione dei funzionari sindacali - vertenzieri, una anticipazione dell'intervento dei legali convenzionati e quindi una riorganizzazione dei servizi, nonché una revisione delle convenzioni o delle prassi instaurate tra gli uffici vertenze e i legali di riferimento.

L'esigenza prioritaria è quella che le ragioni del lavoratore nella controversia siano esposte con molto equilibrio, consapevolezza e coerenza fino dalla fase conciliativa, perché dell'impostazione data in quella sede resterà traccia indelebile anche in tutte le successive fasi del giudizio.

Bisognerà quindi guardarsi, allo stesso modo, da impostazioni minimaliste con proposte di soluzioni eccessivamente moderate, che poi non potrebbe-

ro più essere recuperate nel proseguo giudiziario; sia da affermazioni incontrollate e amplificanti le pretese al di là del credibile, che parimenti falserebbero il profilo dell'azione nella fase successiva. Occorrerà predisporre una nuova "modulistica" delle richieste del lavoratore, analitica ed articolata. L'affiancamento o il previo concerto tra il vertenziero e il legale di fiducia dovrà pertanto costituire la regola di comportamento in tutti i casi in cui non si tratti di una controversia davvero banale.

8.5. Naturalmente non tutto è rimesso alla convinzione e buona volontà di parte sindacale, perché occorre da parte del Governo una corrispettiva manifestazione della sua convinzione circa la desiderabilità e l'efficienza dei tentativi di conciliazione, che saranno svolti per la massima parte presso gli uffici statali, e cioè presso la Direzione provinciale del lavoro, che però difettano di funzionari idonei o addirittura di personale tout-court, ancorché eventualmente da riqualificare e istruire allo specifico incarico. Soprattutto nelle aree metropolitane (Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo) sono necessari la ristrutturazione delle Direzioni, l'ampliamento ed il decentramento delle Commissioni di conciliazione. Occorre inoltre regione per regione, potenziare le piante organiche, il personale e le aule per i giudici unici del lavoro e le sezioni lavoro delle corti d'appello.

8.6. In questo senso l'impegno che viene chiesto alle organizzazioni sindacali deve trovare un preciso corrispettivo nell'efficienza delle strutture amministrative, a pena di far degradare la riforma e il tentativo di conciliazione a dettore formale burocratica.

C'è, infine, da registrare la richiesta avanzata da più parti, di modificare la composizione delle commissioni conciliative del settore privato (che nascono dal nuovo istituto del tentativo di conciliazione, ora obbligatorio) sulla base del

culiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione."

#### Art. 18.

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2."

#### Art. 19.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428."

#### Art. 20.

L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.

223, ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle

possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicem-

del tentativo obbligatorio di conciliazione, che il legislatore ha voluto quale necessario filtro e quale misura deflativa rispetto a un previsto aumento del contenzioso.

Altra misura di questo tipo, è l'arbitrato, di cui è variata significativamente la disciplina, nonché la procedura di interpretazione autentica, con la quale nel campo del lavoro pubblico dovrebbe essere posto un freno all'instaurazione di controversie ripetitive e di serie.

8. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, in vigore fino dal 23 aprile 1998 per le vertenze del settore privato, e dal 1 luglio 1998 per le vertenze del settore pubblico, è tuttavia l'argomento di maggiore attualità, e di maggior significato, perché pone le organizzazioni sindacali, sia come organizzazioni politiche, sia come organizzazioni di servizio dei lavoratori, di fronte ad una scelta di metodo assai netta: o cercare di aggirare l'innovazione, il che è tutt'altro che difficile, trattandosi di un tentativo obbligatorio, richiesto solo a pena di improcedibilità, oppure, al contrario, assumere tale tentativo di conciliazione come una risorsa politica e tecnica da gestire al meglio.

8.1. Occorre in proposito ribadire che, essendo richiesto il tentativo di conciliazione al fine di procedibilità e non di ammissibilità della domanda giudiziaria, sarebbe sufficiente, per scongiurare ogni ritardo nella gestione di questa ultima, chiedere il tentativo di conciliazione alla Direzione provinciale del lavoro e contemporaneamente depositare il ricorso, giacché il termine di 60 giorni, entro i quali il tentativo di conciliazione si considera esaurito, sarebbe con ogni probabilità trascorso per il giorno della prima udienza di fronte al giudice, il quale non potrebbe considerare improcedibile l'azione.

Ciò significa che sono sicuramente illegittimi gli atteggiamenti già assunti

da alcuni pretori del lavoro, che si rifiutano di fissare l'udienza se non trovano allegato al ricorso il verbale di mancata conciliazione, ovvero si comportano come se si trattasse di inammissibilità e non di semplice improcedibilità.

8.2. È innegabile, tuttavia, che lo spirito della riforma non è quello di prevedere un tentativo burocratico in più, ma di creare davvero una nuova sede di confronto, di soluzione concordata e negoziata delle controversie, come dimostra l'importante previsione che obbliga la parte a manifestare e mettere a verbale le ragioni del permanente dissenso, o, nelle controversie di lavoro pubblico, di spiegare le ragioni della mancata accettazione della proposta conciliativa che l'organo conciliatore è tenuto a fare.

8.3. Sembra chiaro, in una interpretazione della riforma che tenga conto della ratio legislativa di incoraggiare una soluzione negoziata, che proprio per questo vi sono ipotesi non contemplate dal legislatore, in cui il tentativo di conciliazione non dovrebbe essere richiesto. Esso, come si sa, è escluso, per non ritardare la risposta ad una domanda urgente di giustizia, nel caso di provvedimenti cautelari (provvedimenti ex art. 700, sequestri ecc.), o di procedure per la repressione di comportamenti antisindacali; ma nulla si dice per procedure di ingiunzione in cui il credito del lavoratore è assistito da una prova scritta, ovvero per le procedure concorsuali, nelle quali i crediti del lavoratore sono rimasti insoddisfatti per semplice impossibilità di pagare.

In questi casi, non sembra davvero adeguato ritardare la soddisfazione dei crediti, comunque certi, sui quali proprio nulla vi dovrebbe essere da negoziare.

Parimenti la legge nulla dice, in caso di domanda riconvenzionale del datore di lavoro, che anch'essa dovrebbe sottostare al tentativo obbligatorio di

primato della durata dei processi ed il più alto arretrato nel contenzioso del lavoro). Da quanto esposto discende che non può essere il contenzioso del lavoro ad essere penalizzato, da riforme che, al contrario, sono sorte proprio per ripristinare lo spirito e l'osservanza delle norme e dei termini previsti dalla L. 533/73 ed in particolare degli art. 18 e 21.

Si deve infatti considerare che mentre negli intenti riformatori, per il penale, vi è la previsione delle depenalizzazioni e della competenza del Giudice di pace, che ridurranno sensibilmente il contenzioso, così come per il contenzioso civile si è previsto, per lo smaltimento dell'arretrato, la costituzione delle sezioni stralcio con i G.O.A., nessuna previsione espressa si ha per il contenzioso del lavoro, che per l'interesse sociale che riveste, impone l'apprestamento di un forte potenziamento delle strutture, dagli organici, al personale, alle aule, per le conseguenze che produrranno, l'istituzione del Giudice unico in questo settore e la cognizione, da parte dello stesso, delle controversie del pubblico impiego, in particolare nelle aree metropolitane. Restare nell'ambito delle attuali strutture significherebbe tradire lo spirito della riforma.

Vi è da aggiungere, come ulteriore elemento pregiudizievole, che lo stato delle strutture del Ministero del Lavoro, può impedire alla fase della conciliazione di assolvere a quella funzione di filtro e di riduzione del contenzioso previsto dall'art. 410 bis c.p.c. novellato. Cosicché il previsto termine dei 60 giorni potrà venire superato per la impossibilità tecnica di pervenire all'espletamento della conciliazione nel termine prefissato. Il che potrà incrementare il contenzioso e favorire l'elusione delle norme, anziché produrre la riduzione della domanda.

Dal punto di vista dei sindacati, comunque, l'esigenza prioritaria è quella di ripensare la propria organizzazione

di difesa dei diritti dei lavoratori come sistema organizzato dai centri confederali e/o dalle segreterie regionali, e non lasciato all'improvvisazione delle strutture locali, come finora è per lo più avvenuto. Esigenza che, come si dirà, non è richiesta soltanto dalla nuova organizzazione degli organi giurisdizionali a cui rivolgere la domanda di giustizia, ma anche dalla mutata fisionomia del contenzioso del lavoro, imposta dalle non meno importanti novità introdotte dall'altra riforma (decreto 80/1998), che, insieme all'unificazione giurisdizionale tra pubblico e privato ha previsto importanti procedure conciliative, o alternative, di soluzione delle vertenze.

7. I compiti, le novità e i problemi posti all'ordine del giorno dalla seconda legge di riforma sono davvero numerosi, e forse è inevitabile seguire un criterio di urgenza e priorità cronologica, perché da parte delle strutture di difesa del sindacato è venuta una forte richiesta, sia di orientamento, sia di interventi specifici.

Si vuol dire che il cuore della riforma, l'unificazione della giurisdizione tra lavoro pubblico e privato, comincerà davvero a battere solo in progresso di tempo, invero dal primo luglio 1998 possono essere trattate dal giudice ordinario, non tutte le cause dei pubblici dipendenti, ma solo quelle la cui ragione costitutiva sia insorta dopo quella data.

Per intenderci: chi dal mese di luglio in poi vuole impugnare, ad esempio, un provvedimento di trasferimento emesso nel mese di giugno, dovrà rivolgersi al Tar che conserverà così una competenza a (lento) esaurimento. Un trasferimento disposto dopo il primo luglio andrà impugnato al giudice ordinario.

Si intende quindi, che su molti importanti problemi riguardanti l'unificazione, di natura teorica oltre che pratica, si avrà modo di tornare, mentre è imperativo fornire quegli orientamenti e chiarimenti riguardanti l'introduzione

bre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianità e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa spe-

ciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi."

#### Art. 21.

1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilità). - 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'or-

ganizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il per-

sonale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto."

#### **Art. 22.**

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

fare impantanare la riforma, già all'atto del suo esordio, per motivi davvero poco comprensibili e che potrebbero essere ricondotti ad una scarsa propensione alla mobilità territoriale dei magistrati.

Questa critica è condivisa dalla massima parte degli esperti ed operatori giuridici dei sindacati, i quali temono un mancato decollo di una riforma che il sindacato reputa, invece, altamente positiva

5. Per altro verso occorrerà rivolgere la massima attenzione perché nella formazione degli organici, sia dei tribunali che delle corti d'appello, prevalga davvero il criterio della professionalità, senza concessioni a logiche corporative, riguardanti mansioni, anzianità o gradi che finirebbero con il punire i magistrati che al diritto del lavoro hanno dedicato la maggiore parte del loro impegno professionale.

In questo senso non sarebbe sufficiente, così come prevede la lettera della legge, dare la precedenza solo ai magistrati che si sono occupati esclusivamente di diritto del lavoro, bensì a quelli che se ne siano occupati in maniera prevalente.

Invero, nelle sedi provinciali o locali è sempre stata esperienza comune che ai giudici "lavoristi" di pretura o di tribunale, fossero attribuite surrettiziamente anche altre marginali funzioni. Sarebbe tanto assurdo quanto pregiudizievole che proprio questo finisse col mettere in discussione la loro adibizione ai posti di responsabilità dei tribunali e delle corti d'appello.

6. L'entrata in vigore dei due decreti legislativi e la futura legge delega per l'istituzione di più uffici giudiziari per governare il contenzioso, decentrando e creando uffici nuovi ove si ha il maggior tasso della domanda, nella prospettiva di breve, medio e lungo termine, presenta i seguenti problemi, prendendo ad esempio significativo la situazione di Roma - che tuttavia, sia pure in

maniera diversa, si ripropone nelle altre aree metropolitane di Napoli, Milano, Palermo e Torino -.

La monocraticità, per effetto della soppressione della preture e dei collegi nei Tribunali (Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo, Cassino, Velletri), dovrebbe consentire una maggiore disponibilità di giudici del lavoro. Tuttavia il contenzioso civile ordinario ed il penale rischiamo di assorbire parte di queste risorse. Di contro le esigenze del contenzioso del lavoro sono elevatissime, se si vuole, come si deve, eliminare l'arretrato e riportare la situazione ad un livello accettabile per i tempi di durata dei processi. Pertanto dette esigenze comportano una disponibilità di giudici, che sia costituita da un congruo incremento. Esemplicando: le previsioni, all'esito dell'entrata in vigore del contenzioso del pubblico impiego (1/7/98) e più oltre del Giudice Unico (2/6/99), danno per il Tribunale, a composizione monocratica, e per la sezione Lavoro della Corte d'Appello, a seguito della soppressione della Sezione Lavoro degli 8 Tribunali Regionali (Roma, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone, Cassino, Velletri) una lievitazione di 10.000 controversie, per il 1° anno, per la Corte d'appello sezione lavoro, per il Tribunale di 48.000, anche per le sopravvenienze delle cause del pubblico impiego. Infatti ad oggi il T.A.R. di Roma conosce 10.000 cause circa (pari al 38% dell'intero contenzioso), mentre il secondo grado in materia di pubblico impiego è pari al 40% del contenzioso.

Il passaggio al giudice del lavoro, come l'esperienza insegna, produrrà un effetto moltiplicatore, come è già avvenuto per le ferrovie e le poste.

Il riparto delle risorse dalle piante organiche al resto, deve privilegiare il contenzioso del lavoro, la cui durata dei processi è intollerabile, come dimostrano le condanne della Corte Europea (Roma, secondo gli indici ISTAT, ha il

stitutivo del pretore del lavoro - è determinato dalla mancata contestuale riforma delle circoscrizioni giudiziarie, con l'istituzione di nuovi tribunali e quindi di sezioni lavoro, nelle aree ad alta densità abitativa e forte domanda di giustizia, e la soppressione delle sedi obsolete.

La previsione di realizzarla, quantomeno nelle grandi aree metropolitane, presente nella legge base, è contenuta ora nella legge delega, ferma al Senato e che è destinata ad investire le aree di Milano-Torino-Roma-Napoli e Palermo, con la previsione di nuove sedi giudiziarie su base distrettuale ed interdistrettuale.

Questo momento indispensabile della riforma consentirà un rapporto equilibrato tra territorio ed ufficio, nel quadro di una moderna geografia giudiziaria, decisiva ai fini della riforma, mediante una redistribuzione razionale delle risorse in campo, tale da garantire una tutela giurisdizionale efficiente ai lavoratori, ed una sicura professionalità nel giudizio con l'istituzione obbligatoria di sezioni lavoro in ogni tribunale ed un indirizzo monofilattico unitario, tale da ripristinare, all'esito di questa riforma complementare, che dovrà estendersi all'intero territorio nazionale, i fini e lo spirito della 533, legge che l'istituzione del giudice unico deve rilanciare ed esaltare come richiesto dal sindacato.

Molte preture sono rimaste, poi, sguarnite di magistrati o sono state solo formalmente coperte da vice pretori onorari, restii ad assumersi eccessive responsabilità; e moltissimi tribunali non sono riusciti a creare la sezione specializzata, con conseguenti gravi ritardi e discutibile professionalità nelle celebrazioni delle cause d'appello.

3. In conseguenza le cause di lavoro sono state attribuite in primo grado ai tribunali, presso i quali confluiranno come giudici monocratici gli ex pretori, con la precisazione, assai importante, che le cause di lavoro dovranno svolgersi

nella sede centrale del tribunale e non presso le sedi distaccate, che in parte hanno sostituito le vecchie preture.

Il grado di appello sarà di competenza delle corti d'appello, e ciò significa una profonda rivoluzione, giacché questo accentramento non potrà non creare organi giurisdizionali in verità di amplissimo potere. Si pensi alle regioni italiane che hanno un insediamento diffuso e si comprenderà l'importanza dell'innovazione: l'appello delle cause decise in primo grado a Grosseto, si celebrerà a Firenze; quello delle cause decise a Piacenza, si celebrerà a Bologna; e così via; con innegabile necessità per tutti gli addetti ai lavori di rivedere la propria organizzazione di lavoro e logistica. Necessità che diviene, come si comprende, nell'organizzazione sindacale dei servizi legali, addirittura vitale.

La giustificazione di questa riforma sta nella garanzia di una maggiore specializzazione e di una migliore efficienza, tanto più necessaria, ora che viene meno per il lavoratore del pubblico impiego la giurisdizione dei Tar, con il conseguente obbligo per i giudici ordinari del lavoro di allargare la loro competenza, ma anche la loro cultura.

4. Va detto, peraltro, che proprio su questo punto decisivo la riforma presta il fianco ad una critica di grande rilievo: invece di prevedere la costituzione da subito di forti sezioni di corte d'appello, alle quali trasferire le cause d'appello oggi pendenti presso i tribunali sparsi nelle regioni, la legge prevede l'attribuzione alle corti d'appello solo delle nuove impugnazioni e la costruzione progressiva del loro organico, mentre i tribunali dovrebbero esaurire gli appelli pendenti, spesso già fissati ben oltre l'anno 2000 e intanto decidere, ovviamente con composizione diversa dei collegi, cause sia di primo che di secondo grado.

Si tratta di un gradualismo non comprensibile e pericoloso, che rischia di

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presi-

dente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicem-

bre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave."

#### **Art. 23.**

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.

### **GIURISDIZIONE ORDINARIA E CIRCUITI CONCILIATIVI E ARBITRALI PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO. OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEL GRUPPO DI GIURISTI CGIL-CISL-UIL**

di P.G. Alleva, G. Arrigo, F. Coccia, Di Filippo, L. Fiorillo, G. Naccari, C. Russo

**Sommario:** I. Istituzione del giudice unico di tribunale e unificazione della giurisdizione del lavoro pubblico e privato. - II. Collegi arbitrali nelle controversie di lavoro pubblico. - III. Accordo nazionale in tema di procedure di conciliazione e arbitrato, in applicazione dell'art. 69 d.lgs 29/93 e art. 414 cpc. - IV. Accordo intersindacale in tema di procedure di conciliazione e di arbitrato, in applicazione dell'art. 412 ter cpc, come riformulato dall'art. 39, d.lgs. 80/98. - V. Disegno di legge governativo per il supporto della soluzione arbitrale delle controversie di lavoro.

#### **I. Istituzione del giudice unico di tribunale e unificazione della giurisdizione del lavoro pubblico e privato**

1. Due importanti riforme, riguardanti la giustizia in generale e quella del lavoro in particolare, obbligano le organizzazioni sindacali, che le hanno richieste, favorite e in buona parte determinate, ad assumere orientamenti precisi con riguardo non soltanto ai possibili punti di sofferenza del nuovo sistema, ma anche e forse soprattutto, alla fase esecutiva dello stesso intervento riformatore.

Invero le due riforme di cui si tratta - e cioè l'istituzione del giudice unico di tribunale e l'unificazione della giurisdizione del lavoro pubblico e privato - corrono il rischio, tipico di tutti gli interventi riformatori di grande respiro, di essere svuotati da una applicazione poco convinta o nostalgica di un passato che, a ben vedere non dovrebbe comunque suscitare rimpianti da parte di alcuno.

2. Non è, infatti, possibile ritenere

che potesse essere considerata soddisfacente la situazione di progressiva paralisi della giustizia civile e anche di quella del lavoro, o la permanente situazione di sottotutela dei lavoratori dipendenti da enti pubblici. Aver voluto la riforma implica, pertanto, l'assunzione di un impegno applicativo, non meno importate e certo più gravoso, ed una rinnovata capacità di interlocuzione con il potere esecutivo e con quello giudiziario.

L'introduzione di giudice unico di tribunale, con contestuale abolizione delle preture, tocca molto da vicino la problematica delle garanzie da assicurare in sede giurisdizionale, perché comporta l'abolizione di una figura, quella del pretore del lavoro, che per molti anni è stata quasi mitizzata. Comporta, in altri termini un moto inverso rispetto al decentramento territoriale, caratterizzante la precedente riforma contenuta nella legge 533 del 1973.

Si volle allora che la giustizia si avvicinasse, per così dire, ai lavoratori, e che in primo grado operassero un gran numero di magistrati, appunto i pretori, con sede in centri assai piccoli, e che il grado d'appello fosse di competenza dei tribunali, i quali hanno una sede in tutti i capoluoghi di provincia e in altri centri di rilievo della provincia stessa.

Questo ambizioso programma si è, però, scontrato con la scarsità delle risorse, con l'inerzia, con la cattiva amministrazione, e una vecchia mappa delle circoscrizioni giudiziarie.

Infatti l'eccesso di centralizzazione che in alcune aree geografiche, allo stato, può prodursi nell'istituzione del giudice monocratico del tribunale - so-

2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - già indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998 - 4 serie speciale - si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle dispo-

sizioni vigenti al momento del bando.

3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36."

#### **Art. 24.**

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le parole: "Comunità europea" e al comma 1 le parole: "Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".

#### **Art. 25.**

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto del-

lo sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novan-

ta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore."

#### **Art. 26.**

1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati con-

n. 80, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "È abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

4. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo le parole da ", rispettivamente" a "del 1989" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti".

5. All'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

"23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso

l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto.

24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

#### **Art. 23.**

1. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo la parola "ARAN" sono inserite le parole: ", sentite l'ANCI e l'UPI".

#### **Art. 24.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308".

12. La rubrica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi".

13. All'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nel primo comma dell'articolo 410-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per l'espletamento".

14. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito:

"Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo".

15. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il terzo comma è soppresso.

16. All'articolo 412-quater, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da "il lodo" fino a "redatto" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato".

17. All'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole da "avvalendosi di" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi direttamente di propri dipendenti".

18. All'articolo 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni".

#### **Art. 20.**

1. All'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1986, n. 936" sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250".

#### **Art. 21.**

1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successive modificazioni ed integrazioni" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto".

#### **Art. 22.**

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il numero "42", sono aggiunte le parole: ", comma 1".

2. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono inserite dopo le parole: "il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e" le seguenti: ", dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,".

3. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

feriti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del

dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni

ni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le

norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telemati-

responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti".

#### **Art. 19.**

1. All'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio".

2. All'articolo 68-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione".

3. All'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione".

4. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

5. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di";

6. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si appli-

ca la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile".

7. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le procedure di cui ai commi seguenti," e, alla fine del primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione".

8. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella cui circoscrizione" fino a "estinzione del rapporto", sono sostituite dalle seguenti: "individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413".

9. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

10. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole "i successivi" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di".

11. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il

minati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1".

3. Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura."

4. All'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insieme significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici".

#### Art. 15.

1. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'ultimo periodo sono sopresse le parole: "a differenze retributive o".

#### Art. 16.

1. All'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "I commi da 7 a 16" sono sostituite dalle seguenti: "I commi da 7 a 13".

#### Art. 17.

1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunità".

2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".

3. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunta la seguente lettera:

"d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio".

4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sopresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "Comunità" è sostituita dalla parola "Unione".

#### Art. 18.

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "l'assunzione al lavoro e", sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la

ca o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi."

#### Art. 27.

1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un

codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perchè i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis e le

associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo."

2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi."

#### **Art. 28.**

1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate

dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### **Art. 29.**

1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia

legge 13 maggio 1988, n. 153".

#### **Art. 13.**

1. Dopo l'articolo 36-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".

#### **Art. 14.**

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio".

2. Il primo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dai seguenti:

"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4.

1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono deter-

del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco."

#### **Art. 11.**

1. I. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonchè presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti interna-

zionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati".

#### **Art. 12.**

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8".

2. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole ", non decorre l'anzianità".

3. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti anti-sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai

commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45."

#### **Art. 30.**

1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente :

"Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi). - 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo

collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.

3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza

cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice

all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i soggetti muniti di laurea nonchè di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:

- a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- b) le modalità di svolgimento delle selezioni.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,".

#### **Art. 8.**

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successivamente, i dirigenti" sono inserite le seguenti: "della seconda fascia".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono sopresse le parole: ", nonchè le modalità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate".

#### **Art. 9.**

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Per i dirigenti incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli incarichi".

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, primo periodo, sono sopresse le parole: "di appartenenza,".

3. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo periodo, le parole: "all'amministrazione di appartenen-

za" sono sostituite dalle seguenti: "alla medesima amministrazione".

4. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.".

#### **Art. 10.**

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui

non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.".

#### **Art. 31.**

L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali). - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva l'improcedibilità della domanda sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile.

Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio.".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile.".

#### **Art. 32.**

1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 69-bis (Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massi-

ma occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata all'Ufficio presso il quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

- a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

- b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

- c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

- d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello

stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 21-13, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase

### Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

#### "ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 80."

##### Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "espressamente e".

##### Art. 2.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

##### Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: ", garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione".

##### Art. 4.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103,".

##### Art. 5.

1. All'articolo 19, comma 1, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.".

2. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonchè il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo".

3. All'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "con decreto del dirigente generale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale".

##### Art. 6.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica sono soppresse le parole: "Responsabilità dirigenziali".

##### Art. 7.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.".

cato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.

19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non

oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

22. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa."

#### **Art. 33.**

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

- a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
- b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
- c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;
- d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".

#### **Art. 34.**

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

- a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
- b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e

la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

#### **Art. 35.**

1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. L'articolo 7, terzo comma,

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

"Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso."

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.

#### **Art. 36.**

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla

12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispon-

denti cariche. È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante.

14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalità previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.

15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo."

16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".

17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modifi-

tobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvederà a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.

4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".

5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collet-

tivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonché l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".

#### **Art. 37.**

1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".

#### **Art. 38.**

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In

quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".

#### **Art. 39.**

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 412-bis (Procedibilità della domanda). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Il giudice, ove rilevi la improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.

Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

- a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;
- b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
- c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
- d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
- e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e di-

tribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.

Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,".

5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis".

6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. In materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rap-

presentatività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.

#### **Art. 45.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ot-

permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 77-0 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e può prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;

g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle

elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentatività, dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);".

2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)".

3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale."

4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365,

regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione."

#### **Art. 40.**

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611."

#### **Art. 41.**

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle

leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio."

#### **Art. 42.**

1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonchè al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli

atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma."

#### Art. 43.

1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto."

3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.

4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonché 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. È abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.

7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".

9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b),", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".

#### Art. 44.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis, comma

1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore; c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;

d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti;

e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono affiliate;

f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei